

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Antonella Sechi Presidente

dott.ssa Donatella Aru Consigliere

dott. Antonio Angioi Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 227-2 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da

DELTA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Gennaro Di Michele e Mauro Mura, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine della memoria difensiva nel procedimento di nomina di arbitro

ATTRICE

CONTRO

TORCHIANI GIORGIO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Gabriele Racugno e Daniel Porcu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla memoria difensiva

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con lodo pronunciato 1'8 maggio 2021, all'esito di arbitrato rituale, l'Arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Lanusei, avv. Giorgio Virginio Murino, accogliendo la domanda proposta da Giorgio Antonio Torchiani per la liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale della Delta s.r.l., pari al 20%, a seguito di recesso in data 18 giugno 2019, ha condannato la società al pagamento, in favore del socio uscente, della somma di Euro 1.233.706,41, come determinata dalla doppia consulenza tecnica d'ufficio, oltre



agli interessi e alla rivalutazione dalla data della domanda, nonché alla rifusione delle spese relative al procedimento cautelare di sequestro conservativo e di quelle relative al procedimento arbitrale.

Avverso il lodo la Delta s.r.l. ha proposto impugnazione, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la dichiarazione di nullità dello stesso e conseguente revoca del sequestro conservativo, nonché, nel merito, l'accertamento del valore della quota del socio di minoranza nella minor somma di Euro 409.548,80, deducendo illegittimità ed ingiustizia della decisione arbitrale e plurime censure; sulla sospensiva, quanto al *fumus boni iuris* ha richiamato i motivi di impugnazione e quanto al *periculum in mora* ha rilevato il gravissimo danno alla società per l'eventuale esecuzione del lodo impugnato, non suscettibile di riparazione ad opera dell'altra parte.

Giorgio Antonio Torchiani, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi relativi alla violazione di regole di diritto, in quanto diretti alla mera revisione della decisione di merito assunta in sede arbitrale, ha contestato, comunque, la fondatezza di tutti i motivi impugnazione e ha concluso, infine, per il rigetto dell'istanza di sospensione e per il rigetto dell'impugnazione ovvero, in via subordinata, per la condanna della società al rimborso della propria partecipazione, oltre agli interessi dalla data del recesso.

Con ordinanza del 15 settembre 2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato.

Con atto successivo in corso di causa, la Delta s.r.l. ha riproposto l'istanza di sospensione, non più solo dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, ma anche dell'esecuzione nelle more intrapresa nei suoi confronti, facendo riferimento sia ai motivi posti a base della impugnazione che ai motivi nuovi dedotti nella reiterata istanza, in relazione alla stima degli immobili pignorati in misura drasticamente inferiore alla stima in sede arbitrale ed alla denuncia penale nel frattempo presentata contro l'Arbitro, e prospettando, altresì, il doppio danno derivante prima da una condanna "gonfiata" e poi da una vendita a prezzo assai inferiore, oltre alla difficoltà dell'esecutata di recuperare le somme eventualmente pagate all'altra parte, in quanto altamente indebitata.

Giorgio Antonio Torchiani ha resistito, eccependo l'inammissibilità



dell'istanza di inibitoria e, comunque, l'infondatezza della stessa, come ritenuta nel precedente provvedimento.

All'udienza del 12 maggio 2023, la Corte si è riservata.

- 1. L'eccezione di inammissibilità dell'istanza va disattesa.
- 1.1. Nel disciplinare i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria del lodo nel caso di impugnazione per nullità, l'art. 830, ultimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ai procedimenti arbitrali promossi successivamente all'entrata in vigore della riforma, da un lato ammette la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del lodo impugnato, quando ricorrono "gravi motivi", "su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione", a differenza di quanto dispone l'art. 283, primo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale l'istanza deve essere "proposta con l'impugnazione", e dall'altro lato non afferma che l'ordinanza con cui la corte d'appello inibisca l'esecuzione o neghi l'inibitoria non possa essere modificata o revocata, a differenza di quanto dispone l'art. 351, primo comma, cod. proc. civ., il quale definisce l'ordinanza "non impugnabile".
- 1.2. Con riguardo alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione del lodo, dunque, non esiste alcuna espressa previsione di non impugnabilità, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, n. 2), derogatoria del principio di modificabilità o revocabilità delle ordinanze ad opera del giudice che le ha pronunciate, sancito dal secondo comma. Il provvedimento di rigetto, di conseguenza, non preclude la riproposizione dell'istanza, ove si abbiano mutamenti delle circostanze o nuove ragioni di fatto o di diritto, analogamente a quanto consentito dall'art. 669-septies, primo comma, attesa la natura in senso lato cautelare dell'inibitoria e la conseguente eadem ratio. In modo speculare, il provvedimento di accoglimento è assimilabile al provvedimento cautelare e, come tale, può essere modificato o revocato per fatti sopravvenuti o per fatti anteriori di cui si sia avuta conoscenza in un momento successivo, qui in analogia a quanto disposto dall'art. 669-decies, primo comma, attesa la necessaria parità di trattamento tra le parti, quella interessata all'inibitoria e quella controinteressata (cfr. C. App. Roma ord. 11 marzo 2011, sull'assimilabilità del procedimento di inibitoria del lodo arbitrale al



procedimento cautelare uniforme).

- 1.3. Accanto alla specialità, già dal punto di vista letterale, della disciplina processuale dell'impugnativa in materia arbitrale, strutturalmente diversa da quella relativa all'appello (oggetto della recente riforma, con l'art. 283, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 149 del 2022, ai fini della riproponibilità dell'istanza per mutamenti nelle circostanze), nel caso di impugnazione del lodo, dal punto di vista teleologico, si pone la necessità di assicurare una particolare e rafforzata cautela, se si considera che il controllo del giudice dell'impugnazione si esplica non su una sentenza pronunciata da un giudice di primo grado, ma su un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, soggetto ad un mezzo di impugnazione a critica vincolata in unico grado.
- 1.4. Nella specie, la Corte adita ha già esaminato e non accolto, all'esito della prima udienza di trattazione, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del lodo impugnato, ma il provvedimento negativo non impedisce la riproposizione dell'istanza e la società attrice l'ha reiterata sulla base di una ragione nuova e apprezzabile, avendo acquisito conoscenza della relazione di stima predisposta nel procedimento di esecuzione immobiliare dall'esperto stimatore nominato dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lanusei, nel corso di quella procedura che è scaturita dalla conversione in pignoramento del sequestro conservativo a suo tempo autorizzato dal Tribunale di Cagliari; documento successivo e decisivo, che la parte interessata non aveva potuto produrre in giudizio prima e che consente di riesaminare la sua richiesta.
 - 2. L'istanza, in relazione al primo motivo di impugnazione, è fondata.
- 2.1. Con riferimento all'impugnativa del lodo per errore di diritto nella decisione di merito, ex art. 829, comma 3, cod. proc. civ., sotto il profilo della determinazione del valore della quota del socio uscente, viene in rilievo il principio espresso dalla giurisprudenza sui criteri di liquidazione delle quote di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473, comma 3, cod. civ., secondo cui "i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, con determinazione che deve tener conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso", quale "primario parametro", in una "logica



progressivamente concorrenziale rispetto alle possibilità di alienare le quote a terzi e a prezzo contendibile" (Cass. n. 2773 del 2017).

- 2.2. Nella specie, al di là della congerie di argomenti, non sempre pertinenti, spesi a sostegno dell'impugnazione, la decisione di merito in questa fase rescindente appare con elevata probabilità viziata da un errore di diritto, perché risulta dal lodo impugnato esser stata compiuta la valutazione degli immobili appartenenti alla società non in concreto, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche incidenti sul valore effettivo ed alle condizioni di mercato esistenti alla data di recesso, bensì meramente in astratto, secondo criteri di "generalità ed astrattezza", sul presupposto che tale impostazione "deve caratterizzare il giudizio di valore", pur essendo estranea a qualunque metodo estimatorio ed alla stima per qualunque scopo effettuata.
- 2.3. A comprovare la violazione di legge, come causa di inattendibilità della consulenza estimatoria, nonché di quella contabile, che dall'altra riceve il valore totale dei terreni e fabbricati pari a Euro 8.268.025,00, con incidenza sull'attivo nello stato patrimoniale, ed in via derivata, soprattutto, come causa di invalidità della decisione arbitrale, che fa proprio il valore finale della quota di patrimonio netto pari a Euro 1.233.706,41, aderendo a criteri e conclusioni peritali, se si guarda ai risultati applicativi, è la circostanza che il primo consulente tecnico nominato d'ufficio nel procedimento arbitrale aveva stimato, tra i vari cespiti, per l'albergo il valore complessivo di Euro 1.830.000,00 e per i terreni edificabili in area lottizzata il valore unitario di Euro/mq 300,00, pervenendo per questi ultimi al valore complessivo di Euro 2.214.450,00; a distanza di tempo ravvicinata, l'esperto stimatore nominato nel procedimento di espropriazione ha stimato per l'albergo il valore complessivo di Euro 1.450.000,00 e per i terreni edificabili, limitatamente a quelli pignorati, il valore unitario di Euro/mq 127,00, lasciando presumere per tutti i terreni edificabili in area lottizzata un valore complessivo inferiore a Euro 1.000.000,00.
- 2.4. Ne consegue la non manifesta infondatezza del motivo di impugnazione del lodo concernente la sopravalutazione del patrimonio sociale per violazione dei criteri legali di quantificazione, da cui dipende la liquidazione della quota al socio uscente, in relazione all'eccedenza rispetto al valore riconosciuto di Euro



409.548,80 (circa 1/3).

- 2.5. Quanto al pericolo derivante dall'esecuzione provvisoria in pendenza dell'impugnazione, sussiste la possibilità di pregiudizio ed esso è da ritenersi imminente ed irreparabile, perché è fondato sia il timore, prospettato dalla società attrice, di non poter ripetere l'eventuale indebito, in base ad una valutazione comparativa tra le parti, non risultando solvibile il convenuto, ove tenuto a restituire la somma in contestazione, anche solo per la differenza controversa, sia il timore di poter perdere la proprietà di determinati immobili, da parte della società sottoposta ad esecuzione, ad un prezzo di stima di gran lunga inferiore a quello posto a base del lodo impugnato, con riferimento all'edificio oggetto di recente restauro adibito ad albergo ed agli altri fondi urbani pignorati, in relazione ai quali è stata disposta la vendita per il 26 maggio 2023, ragion per cui è stata appositamente anticipata la trattazione in questa sede, ai fini della sospensiva.
- 2.6. Sussistono, pertanto, gravi motivi per sospendere la provvisoria esecuzione del lodo impugnato.
 - 3. Conclusivamente, l'istanza va accolta.

P.Q.M.

La Corte:

- 1) sospende l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del lodo impugnato;
- 2) conferma l'udienza già fissata del giorno 15 dicembre 2023 alle ore 10:30 per la precisazione delle conclusioni;
- 3) invita l'attrice a mettere in regola il fascicolo di parte mediante deposito della procura speciale alle liti indicata come apposta a margine della memoria difensiva nel procedimento di nomina di arbitro.

Cagliari, 16 maggio 2023.

Il Consigliere estensore

(dott. Antonio Angioi)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Antonella Sechi)

